

STATUTO

SAMMARTINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREVALCORE BO PIAZZA DON
GIUSEPPE DOSSETTI 10

Numero REA: BO - 324933

Codice fiscale: 03904280371

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.8506 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA COOPERATIVA
"SAMMARTINI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
ART. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, la società cooperativa denominata **"Sammartini - Società cooperativa sociale"**.

La Cooperativa ha sede in Comune di Crevalcore (BO), all' indirizzcrisultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell' art.111-delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento della sede legale, o delle eventuali sedi secondarie, nell' ambitodel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dei patti sociali e potrà essere deciso semplicemente dall' OrganAmministrativo, il quale, inoltre, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio: succursali, agenzie, depositi, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemila-quaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell' Assembleasalvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO
ART. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro; il suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Qualsiasi attività la Cooperativa svolga deve essere volta all'integrazione e alla tutela delle fasce più deboli, svantaggiate e protette, cui è rivolta l'attività stessa della Cooperativa. Questo scopo è mosso da una particolare volontà dei soci di raggiungere, tramite la propria attività, un desiderio comune di pace e convivenza civile nella società nella quale e per la quale operano.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente con chiunque, su scala locale, nazionale e internazionale condivida gli stessi principi di fondo. Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa potrà quindi integrare, sia in

modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

ART. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'Art.1 della Legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo.

In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera a) dell' art.1 della Legge 381/1991 la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti,anziani.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della Cooperativa.

In relazione a ciò la Cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestione di centri educativi volti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;
- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;
- gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso

scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;

- gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio;
- promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;
- promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;
- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell' impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

In relazione a quanto previsto dalla lettera b) dell' art.1 della Legge 381/1991 la Cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;
- la gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi;
- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, Servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla Cooperativa o anche realizzati da terzi;
- la conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;
- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio.

La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto

delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Infine, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'Organo amministrativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite minimo stabilito dalla Legge. La compagine sociale può essere composta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all' oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell' Ente.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 6 (Categorie di soci)

Possono essere soci persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Società;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente; i soci volontari sono iscritti in un' apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; la partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla Legge n.381/1991; ai soci volontari

non si applicano, ai sensi della più volte richiamata Legge n.381/91, i contratti collettivi e le norme di Legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) soci lavoratori svantaggiati. Sono svantaggiate le persone indicate nell' art.4 della Legge n.381/91. Esse devono costituire almeno la percentuale prevista dalla Legge dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

ART.7 (Categoria speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti dallo statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (*o inserimento*) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 8 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta all'Organo amministrativo contenente, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l' ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo amministrativo, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle

persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l' esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 , delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione;
- del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera in posta ordinaria o telematica alla Cooperativa.

ART. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitrato con le modalità previste nel presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto

del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio, anche per il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 7 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L' esclusione diventa operante dall' annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all' importe effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall' approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante

comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla Legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'Art.19, lett.a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto alla società cooperativa di distribuire utili e/o avanzi di gestione e distribuire le riserve sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

ART. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l' autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

L' esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l' approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) alle riserve indivisibili;
- d) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art. 7 della Legge 31.01.92 N° 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 20 (Ristorni)

L' Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;

- erogazione diretta.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori sarà effettuato in proporzione alle retribuzioni lorde complessive percepite dagli stessi.

Per i soci fruitori, invece, il ristorno sarà attribuito in base al valore delle prestazioni ricevute dalla cooperativa.

Fermi restando tali principi generali, il regolamento interno potrà prevedere ulteriori criteri articolandone l'applicazione.

Per i soci fruitori il Consiglio di Amministrazione può decidere la non attribuzione di ristorni qualora ritenga che, per le particolari condizioni di offerta dei servizi, sia già presente un intrinseco vantaggio mutualistico nelle prestazioni offerte dalla cooperativa agli stessi soci fruitori.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ART. 21 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato

A) ASSEMBLEA
ART. 22 (Assemblee)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea, che delibera in merito al precedente punto 7), deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART.23 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera inviata per posta ordinaria o telematica 8

giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa forma legittima a scelta dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO

ART. 28 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile

da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, ovvero anche a tempo indeterminato, fino a revoca e/o dimissioni; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca e/o dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 29 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata, lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la mozione cui afferra il voto del Presidente.

ART. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dell'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

ART. 33 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Organo amministrativo può poi nominare Direttori generali, Istitutori e procuratori speciali.

C) COLLEGIO DEI SINDACI - CONTROLLO CONTABILE - CONTROLLO DEI SOCI

ART. 34

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dell'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dell'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Salva diversa determinazione dell'assemblea il Collegio Sindacale ha anche funzioni di controllo contabile, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile in tema di società per azioni.

L'incarico del Controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'interdurata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le di-

sposizione previste dall'art.2476 del Cod.Civ.

Al fine di tutelare il diritto della Società all' ordinato svolgimento della propria attività, nonché alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l' attività sociale ed i processi produttivi, il socio non amministratore, nell' esercizio del diritto di cui al precedente comma del presente articolo, deve osservare le seguenti modalità procedurali:

- la richiesta di consultazione dovrà essere fatta pervenire all' Organo Amministrativo, mediante raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi; dovrà essere indicato nella richiesta anche il nome dell' eventuale professionista tramite il quale si intenda eseguire la consultazione;
- la consultazione potrà svolgersi durante l' orario di lavoro dell' azienda sociale e con modalità tali da non recare intralcio all' ordinato svolgimento dell' attività;
- il socio potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo dei libri sociali obbligatori, previsti dal Cod.Civ.;
- nell' effettuare la consultazione non potranno essere estratte copie di documenti di nessun tipo, nè eseguire fotografie o fotocopie, o comunque nessun dato o documento, in originale, in copia o comunque riprodotto, potrà essere portato al di fuori della sede della Società, ovvero al di fuori della sede ove si trovano i documenti consultati, con la sola eccezione per i documenti o libri per i quali il rilascio di estratti e copie sia espressamente consentito dalla disposizione che precede o in genere dallo Statuto.

La Società, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, potrà nominare un proprio rappresentante, che assista alle operazioni di consultazione eseguite dal socio o dal professionista dallo stesso incaricato.

Il socio che procede al controllo, o il professionista dallo stesso incaricato, non potranno divulgare o comunicare, in nessun caso ed a nessun titolo, a ditte concorrenti o comunque a terzi, le notizie, le informazioni, i dati di cui sono venuti a conoscenza. In caso di violazione di tale obbligo, il socio inadempiente potrà essere escluso dalla Società a norma di quanto disposto nel presente Statuto, salvo sempre il diritto della Società ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni arrecati.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ART. 35

Le controversie, che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e tra gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dello Statuto e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili e salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro, ovvero di un collegio di arbitri qualora le parti lo richiedano in relazione all'importanza della controversia, nominati da Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto, nonché impugnabile a norma di legge; verrà applicato il codice di rito e la legislazione speciale in materia di arbitri.

trato societario.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.22, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

TITOLO VIII
DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

Art. 40

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett c), deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**ART. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmati:

- GIOVANNI NICOLINI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.

Io sottoscritto Dott. Claudio Viapiana Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Claudio Viapiana - Notaio

Esente da bollo